

COMUNE DI VESPOLATE
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE E L'USO DELLA
PIATTAFORMA PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
(PIATTAFORMA ECOLOGICA)**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°5 del 26/03/2003 – modificato
con delibera G.C. n.102 del 17/11/2004

Titolo I – Disposizioni generali

Il Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo da parte degli Utenti della Piattaforma ecologica comunale di **VESPOLATE**, le cui realizzazione e gestione sono state autorizzate ai sensi della Legge regionale.

La gestione e l'uso della Piattaforma ecologica sono finalizzate al conferimento separato e allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti urbani riutilizzabili o riciclabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa vigente prevede la raccolta differenziata.

ART. 1 – Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse nella Piattaforma Ecologica

Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nella Piattaforma Ecologica è regolato come di seguito prescritto.

A –Tipologie di rifiuti ammesse

Possono essere conferite e stoccate nella Piattaforma Ecologica le seguenti tipologie di rifiuti urbani non pericolosi:

- 1 ingombranti non recuperabili;
- 2 beni durevoli: frigoriferi, frigocongelatori, elettrodomestici;
- 3 componenti elettroniche;
- 4 contenitori e imballaggi in plastica;
- 5 materiali e rottami metallici;
- 6 materiali e rottami vetrosi;
- 7 rifiuti ingombranti in genere;
- 8 polistirolo espanso;
- 9 rifiuti vegetali e scarti legnosi derivanti dalle attività di manutenzione del verde pubblico e privato;
- 10 scarti legnosi in genere;

nonché le seguenti tipologie di rifiuti urbani pericolosi o liquidi:

- 1 accumulatori di automobili
- 2 batterie
- 3 lampade a scarica e tubi catodici
- 4 siringhe raccolte sul suolo pubblico
- 5 oli minerali e vegetali esausti
- 6 sostanze e manufatti tossici e/o infiammabili ;prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F".

B –Tipologie di rifiuti non ammesse

Non possono essere conferite e stoccate nella Piattaforma Ecologica le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- 1 rifiuti misti;
- 2 rifiuti di natura organica ancorché raccolti separatamente;
- 3 rifiuti secchi non suscettibili di riuso ancorché raccolti separatamente.

In via del tutto eccezionale dettata dall'emergenza e previa l'adozione delle misure necessarie a non compromettere la salute e l'ambiente, lo stoccaggio temporaneo di tali tipologie di rifiuti può essere disposto con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n°22:

ART. 2 – PROVENIENZA DEI RIFIUTI AMMESSI

Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di Vespolate.

Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'elenco A

- provenienti da utenze domestiche;
- giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

Sono altresì ammessi al conferimento gratuito, i rifiuti di cui all'elenco A, provenienti da attività artigianali, agricole, commerciali e di servizi.

L'Amministrazione Comunale si riserva, qualora ne ravvisasse l'opportunità, di ammettere al conferimento, dietro pagamento di corrispettivo a seguito della stipula di specifica convenzione, rifiuti di cui all'elenco A, provenienti da utenze industriali.

In quest'ultimo caso, i rifiuti dovranno essere accompagnati da dichiarazione scritta di conformità del materiale conferito con la tipologia effettivamente raccolta.

Gli scarti vegetali provenienti da aziende agricole ed operatori dei servizi di manutenzione del verde devono essere conferiti presso l'impianto predisposto dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani di Novara; eventuali conferimenti presso la Piattaforma Ecologica. del Comune di Vespolate, sono sottoposti a convenzione e pagamento di corrispettivo; il corrispettivo sarà determinato ed adeguato periodicamente dall'ufficio competente in ragione dei costi di ammasso, trasporto ed avvio al riciclo.

Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione dell'ufficio competente che ne determina altresì tempi e modalità, i rifiuti di cui all'elenco A derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale.

ART. 3 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

Gli utenti della piattaforma Ecologica sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificando i materiali a partire dal carico dei mezzi di trasporto utilizzate al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (esempio per conferimento serramento: questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica);
- seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione della Piattaforma Ecologica., nonché quelle riportati dall'apposita segnaletica;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di soffermarsi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 4 – ATTIVITA' AMMESSE E NON AMMESSE NELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Le attività della Piattaforma Ecologica sono regolate come di seguito prescritto:

A – Attività ammesse

Nella piattaforma ecologica sono ammessi.

- 1 Il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi "A" e "B" dell'articolo 1;
- 2 Le eventuali operazioni delle sostanze dalle tipologie dei rifiuti di cui all'elenco "A" dell'articolo 1 (es. estrazione del freon dai frigoriferi), purché effettuate da personale autorizzato e dotato di idonee attrezzature;
- 3 La distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore della Piattaforma Ecologica, di oggetti e materiali suscettibili di riuso (es. mobili dimessi, legna da ardere);
- 4 Lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore della Piattaforma Ecologica su disposizione dell'Amministrazione Comunale, di materiali e attrezzature (es.

secchielli, bidoni, sacchetti,) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'Utenza.

B _ Attività non ammesse

Nella Piattaforma ecologica non sono ammesse:

- 1 Le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
- 2 Le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es: compostaggio degli scarti verdi),
- 3 I prelievi dei rifiuti di cui all'elenco "B" dell'articolo 1, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale.

Art. 5 – Dotazione di attrezzature

La Piattaforma Ecologica è fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.

Oltre a ciò, l'impianto deve essere fornito di tutte le attrezzature necessarie a garantire il migliore funzionamento e la pulizia.

- 1 Contenitori idonei per lo stoccaggio per le tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A" e "B" dell'articolo 1.

Art. 6 – Orari di apertura (1)

Gli orari di apertura della Piattaforma Ecologica al pubblico e agli operatori comunali, sono regolamentati come di seguito prescritto.

A – Apertura al pubblico ordinaria

Gli utenti possono accedere alla Piattaforma ecologica:

martedì	15.30 - 17.30
mercoledì	14.30 - 17.30
giovedì	14.30 - 17.30
venerdì	9.00 -12.00 / 14.30 -17.30
sabato	9.00 -12.00 / 14.30 -17.30

Su disposizione dell'Amministrazione comunale e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, i periodi feriali e le festività o future diverse esigenze.

B – Apertura al pubblico straordinaria

L'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità dell'impianto), qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione comunale in accordo con il gestore.

C – Apertura agli operatori

Gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla piattaforma ecologica negli orari funzionali all'espletamento del servizio.

Art. 7 – Sicurezza del gestore e degli utenti

Tutte le attività svolte nella Piattaforma ecologica devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

Titolo II – Obblighi del gestore della Piattaforma ecologica.

Il Gestore della Piattaforma ecologica è il soggetto al quale l'Amministrazione Comunale ha affidato la conduzione dell'impianto.

Il Gestore è tenuto alla conduzione della Piattaforma ecologica nel rispetto del regolamento e dell'eventuale contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale.

Il Gestore è tenuto, nella conduzione della Piattaforma ecologica, a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici Comunali, fatte salve quelle incompatibili con il Regolamento e l'eventuale contratto stipulato con l'Amministrazione Comunale.

Il gestore non è autorizzato a percepire compensi di qualsiasi natura per le operazioni previste nella conduzione del centro di conferimento.

Art. 8 – Responsabilità del gestore

Il Gestore è responsabile della conduzione e della manutenzione della Piattaforma ecologica e, come tale, è soggetto, previa verifica delle effettive carenze nel far ciò, alle penali e alle sanzioni previste in caso di incidente o inadempienza verso il regolamento e le eventuali prescrizioni di contratto.

Art. 9 – Assistenza agli utenti

Il Gestore della Piattaforma è tenuto a fornire adeguata assistenza agli utenti, al fine di garantirne la sicurezza.

Il Gestore è tenuto a controllare che l'utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco "A" dell'articolo 1, nonché ad assistere l'utente, qualora ciò si renda necessario o utile.

Il Gestore è tenuto a svolgere direttamente le operazioni di collocazione nei contenitori specifici delle tipologie di rifiuti di cui all'elenco "B" dell'articolo 1.

Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo III del regolamento, il Gestore è tenuto a scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza Urbana.

Art. 10 – Manutenzione della Piattaforma ecologica

Il Gestore è tenuto a curare il buono stato della Piattaforma ecologica. Per far ciò deve provvedere alla pulizia dei piazzali, delle rampe e dei locali dell'impianto, nonché delle aree a verde interne.

Al verificarsi di depositi abusivi di rifiuti nelle aree immediatamente esterne alla Piattaforma ecologica, il Gestore è tenuto, qualora la natura dei rifiuti lo consenta, a provvedere al ritiro degli stessi e al loro conferimento negli specifici contenitori.

Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere per natura (esempio rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici comunali, affinché dispongano quanto necessario.

Il Gestore è tenuto ad analogo comportamento qualora, durante lo svolgimento della propria attività, individuasse, nell'atto di depositare abusivamente rifiuti, i responsabili.

E' fatto divieto al Gestore, in caso di guasto degli impianti o delle infrastrutture a rete di cui la Piattaforma ecologica è dotata, di manometterli.

Eventuali guasti, tali da richiedere l'intervento di specialisti, devono essere comunicati agli uffici comunali competenti, affinché provvedano a disporre l'intervento necessario.

Titolo III – Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni dirette ed accessorie previste dal Titolo V, Capo 1°, del D.Lgs 22/97, modificato con D. Lgs 386/97, nei confronti dei responsabili delle violazioni alla richiamata normativa, quelle relative alle violazioni di cui al comma 1, punti 2), 3), 4) e 6) del presente articolo saranno considerate abbandono di rifiuti e, in quanto tale soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 50, 1° comma, D.Lgs 22/97 modificato con D.Lgs 386/97:

- da € 26.00 (ventisei) a € 150.00 (centocinquanta) se trattasi di rifiuti ingombranti e non pericolosi
- da € 100.00 (cento) a € 600.00 (seicento) se trattasi di rifiuti ingombranti e pericolosi.

Oltre al rimborso dei danni provocati alle strutture, la violazione della prescrizione di cui al comma 1, punto 1) del presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 (cinquanta) a € 400.00 (quattrocento).

La violazione del disposto di cui al comma 1°, punto 5), è soggetta alla sanzione amministrativa da € 26.00 (ventisei) a € 250.00 (duecentocinquanta). Salvo l'attribuzione delle responsabilità anche penali, la sanzione viene raddoppiata qualora, per commettere il fatto, il trasgressore si sia introdotto abusivamente nell'area della stazione di conferimento, nell'orario di chiusura.

Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono determinate in conformità agli artt. 106 e 107 del Testo Unico Legge Comunale Provinciale. L'applicazione delle stesse viene effettuata in riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 è il Sindaco.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.

(1) *modificato con delibera G.C. n.102 del 17/11/2004*